

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione⁽²⁾ prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante vendita pubblica, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nella Comunità. Affinché tale alcole possa essere aggiudicato all'offerente disposto a pagare il prezzo più alto, è opportuno sostituire il sistema di vendita pubblica con un sistema di gara.
- (2) A tal fine, è opportuno seguire le stesse modalità per le diverse tipologie di smaltimento dell'alcole di origine vinica, pur nel rispetto delle condizioni necessarie per ogni utilizzazione o destinazione finale dell'alcole.
- (3) Per accertarsi che l'alcole sia utilizzato per la produzione di bioetanolo, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono idonee in base alla capacità dell'impresa e degli impianti in cui è trasformato l'alcole, alla loro capacità di trasformazione annua, alla certificazione, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro dell'acquirente finale, del fatto che quest'ultimo utilizza l'alcole esclusivamente per la produzione di bioetanolo destinato unicamente al settore dei carburanti.
- (4) È opportuno procedere a gare trimestrali, sia per garantire lo smaltimento dell'alcole immagazzinato presso gli organismi d'intervento degli Stati membri, sia per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese stabilite nella Comunità europea che utilizzano l'alcole nel settore dei carburanti.
- (5) È opportuno che gli Stati membri comunichino, alla fine di ogni mese, informazioni sui quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente, nonché sui quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) gli articoli da 92 a 94 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 92

Apertura della gara

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può bandire ogni trimestre una o più gare per l'utilizzo esclusivo dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.

I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tali gare non superano i 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol per gara.

2. L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato nel settore dei carburanti.

A tal fine, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:

- a) una dichiarazione dell'impresa che è in grado di utilizzare almeno 50 000 hl di alcole all'anno;
- b) la sede amministrativa dell'impresa;
- c) l'ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l'alcole è trasformato con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;